



Area Didattica, Servizi agli Studenti
e Sviluppo Internazionale

Settore Carriere Studenti

Bando per l'ammissione ad anni successivi al primo - A.A. 2026/2027

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

IL RETTORE

Vista la Legge 264/1999 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

Visto il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

Visto il Decreto Ministeriale del 06 agosto 2026, n. 1003 *"Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2026/2027"* che all'art. 7 punto 1, stabilisce che "[...] è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.";

Visto il Decreto Ministeriale del 06 agosto 2026, n. 1003 *"Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2026/2027"* che all'art. 7 punto 2, stabilisce che "[...] le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per l'iscrizione al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), e lett. b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal

Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.”;

Visto il Decreto Ministeriale del 06 agosto 2026, n. 1003 *“Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2026/2027”* che all'art. 7 punto 3 , stabilisce che “[...] i candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.”;

Visto il Decreto Ministeriale del 06 agosto 2026, n. 1003 *“Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2026/2027”* che all'art. 7 punto 4 , stabilisce che “gli atenei devono prevedere negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.”;

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) del 20 luglio 2026 relativa alla concessione del nulla osta per ammissioni ad anni successivi al primo ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie - A.A.2026/2027;

Atteso che la dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento.

DECRETA

Art. 1 - Posti disponibili

Per l'a.a. 2026/2027 i posti disponibili per l'accesso mediante ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie ad accesso programmato dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca sono indicati nella tabella seguente:

Corso di Laurea	Posti disponibili		Sede
	2°	3°	
FISIOTERAPIA	/	/	
IGIENE DENTALE	2	/	
INFERMIERISTICA	76		8 Monza, 22 Lecco, 22 Bergamo 24 Faedo
OSTETRICIA	1	/	Bergamo
TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO	2	/	
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	/	/	
TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	5	/	

I posti disponibili ad anni successivi al primo sono calcolati alla data del **30 giugno 2026**.

Non si accolgono richieste di trasferimento di studenti iscritti ad ordinamenti precedenti la riforma universitaria di cui al DM 270/2004.

Non si accolgono trasferimenti all'ultimo anno di ciascun corso di studio ex DM 270/2004.

Le domande di ammissione per anni di corso che non presentano disponibilità di posti liberi non verranno esaminate; per tali corsi di studio non viene predisposta la procedura online di presentazione delle istanze.

Non verranno prese in considerazione domande con richiesta di iscrizione ad un anno di corso inferiore o uguale a quello di ultima iscrizione presso l'ateneo di provenienza.

Non verranno prese in considerazione domande presentate da studenti immatricolati con riserva in sovrannumero, presso altra sede universitaria ad uno dei corsi di studio a numero programmato, a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria amministrativa.

Art. 2 - Condizioni e requisiti di ammissione

Per i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, le domande di ammissione ad anni successivi al primo potranno essere prese in considerazione solo se presentate da studenti provenienti dal medesimo corso di studio presso altro Ateneo italiano, comunitario ovvero extracomunitario, poiché per il passaggio ad un anno di corso successivo, è obbligatoriamente richiesto dai Regolamenti Didattici dei corsi di laurea il **superamento** dell'esame di **tirocinio professionalizzante** dello specifico corso di studio.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della richiesta di nulla osta

Per la richiesta di nulla osta gli interessati dovranno presentare la domanda **esclusivamente in modalità online** tramite il servizio Segreterie Online (<http://www.unimib.it/segreterieonline>) nel periodo **dal 7 settembre 2026 al 21 settembre 2026**, secondo le modalità di seguito indicate:

- **Accedere ad Area Riservata - Registrazione:** inserire il codice fiscale, i dati anagrafici, indirizzi di residenza e domicilio, recapiti telefonici ed indirizzo e-mail. (N.B. se l'utente è già registrato, deve passare al punto successivo).

Al termine della registrazione, il *nome utente* assegnato dal sistema e la *password* personale scelta consentono di eseguire l'operazione di *login*. Le chiavi d'accesso dovranno essere conservate con cura in quanto indispensabili per ogni procedura successiva.

Dopo la registrazione e prima di accedere alla procedura di presentazione dell'istanza è necessario munirsi della scansione di un documento di identità in formato pdf (fronte retro) e di una foto tessera digitale, poiché richieste dalla procedura. La foto tessera deve avere formato bitmap o jpeg, con una risoluzione di almeno 300x400 pixel, e deve essere su fondo bianco, del tipo utilizzato per carta d'identità e passaporto.

- Effettuato il login dall'Area Registrato scegliere Ammissione → Iscrizione → Corsi di Laurea Professioni Sanitarie → Bando di ammissione al secondo anno → (denominazione corso di studio) e proseguire inserendo i dati richiesti dalla procedura.

Al termine il candidato deve obbligatoriamente inserire la seguente documentazione in formato.pdf:

- ✓ Piano degli studi;
- ✓ Programmi degli insegnamenti;
- ✓ Autocertificazione firmata dal candidato con l'indicazione dell'Università di provenienza, anno di iscrizione, esami superati e voto, CFU. Nell'autocertificazione dovranno essere riportati obbligatoriamente la classe del corso di studio e i settori scientifico disciplinari: qualora non fossero riportati si chiede di allegare ogni documentazione utile all'individuazione dei medesimi (es: regolamento didattico del corso di studi). Non saranno accettati certificati eventualmente rilasciati dagli Atenei di provenienza (L. 12/11/2011 n. 183). **L'autocertificazione deve essere obbligatoriamente firmata dal candidato;**
- ✓ Eventuali attestazioni da cui risultano competenze ed esperienze acquisite (allegato facoltativo).

Al termine delle operazioni viene generato un bollettino dell'importo di **€ 216,00** (comprensivo della marca da bollo di € 16,00), quale contributo per la partecipazione alla selezione, pagabile tramite la modalità PagoPA (per informazioni aggiornate e approfondimenti sulle modalità di pagamento consultare la pagina <https://www.unimib.it/servizi/studenti-e-laureati/segreterie-studenti/immatricolazione/tasse>).

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con la modalità sopra descritta entro e non oltre il 21 settembre 2026, pena l'ESCLUSIONE dalla partecipazione alla selezione.

Il contributo di € 216,00 non sarà rimborsato a nessun titolo.

Gli studenti iscritti o laureati presso Università straniere, in sostituzione dell'autocertificazione, devono allegare nella procedura online le **certificazioni** ufficiali rilasciate dall'Ateneo di provenienza attestanti le informazioni richieste, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata.

Il **piano degli studi** ed i **programmi** degli insegnamenti devono essere prodotti su carta intestata dell'Università straniera di provenienza, con timbro e firma della persona preposta al rilascio del documento, unitamente alla relativa traduzione ufficiale legalizzata in lingua italiana.

È inoltre richiesta la **copia semplice** e la **“Dichiarazione di valore in loco”** (quest'ultima rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio) del titolo accademico conseguito all'estero; le stesse sono richieste se, in caso di studente iscritto ad un corso di laurea straniero, il titolo di scuola superiore sia stato conseguito all'estero con almeno 12 anni di scolarità.

In sostituzione della “Dichiarazione di valore in loco” può essere presentato un attestato di comparabilità rilasciato dai centri ENIC-NARIC (per quanto riguarda l'Italia si può consultare il sito del CIMEA www.cimea.it).

In mancanza della documentazione indicata, o di parte di essa, l'istanza **non sarà considerata valida** in quanto incompleta di dati indispensabili per la valutazione.

Il mancato rispetto del termine tassativo del 21 settembre 2026 per la presentazione dell'istanza online e/o la presentazione di domande che risulteranno incomplete rispetto ai documenti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla valutazione della richiesta di ammissione ad anni successivi al primo.

Eventuali integrazioni della documentazione possono essere effettuate **SOLAMENTE** riaccedendo alla procedura on line ed entro la data tassativa del 21 settembre 2026; dopo tale scadenza non è possibile presentare alcun documento ulteriore.

Non saranno valutate le istanze presentate in assenza di avvisi o bandi, o con modalità diverse dalla modalità online indicata (es. posta elettronica, PEC, posta ordinaria, posta raccomandata o altro) oppure fuori dai termini perentori di scadenza previsti.

Art. 4 - Valutazione delle domande

Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione didattica competente che deciderà se le stesse siano **ammissibili** sulla base degli esami convalidabili in relazione alla loro **compatibilità** con il **Regolamento Didattico** del corso di studio dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, al rispetto dei **programmi** degli insegnamenti superati e al **percorso formativo** compiuto. La valutazione prenderà in esame anche le **esperienze pratiche** acquisite nell'Ateneo di provenienza. Saranno presi in considerazione ai fini della valutazione solo gli esami completi (non esoneri, prove in itinere, esami parziali).

La Commissione didattica deciderà altresì l'**anno di corso** per i quali la domanda potrà essere ammessa; **questo potrà variare rispetto a quanto richiesto dall'interessato**, in ragione degli esami convalidabili, della verifica del rispetto delle propedeuticità e del superamento degli sbarramenti previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio, **ma non potrà comunque essere antecedente o uguale all'anno di corso a cui lo studente è iscritto presso l'Ateneo di provenienza.**

Ai sensi del D.M. del 06 agosto 2026, n. 1003, art. 7, punto 3, “non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di **ripetente** i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili”.

Qualora dalla valutazione della documentazione presentata dal candidato, la Commissione non sia in grado di determinare con certezza la sussistenza dei requisiti richiesti, il candidato potrà essere convocato a sostenere un colloquio volto ad accertare le reali conoscenze acquisite in una o più discipline di cui si richiede la convalida.

Tenuto conto di quanto indicato all'art. 2, nel caso in cui, **per lo stesso anno di corso** risultasse ammissibile un numero di studenti superiore ai posti disponibili, verrà redatta una **graduatoria di merito** definita sulla base di un punteggio che tenga conto della votazione riportata in ciascun esame riconosciuto e del numero di crediti formativi universitari (CFU o crediti equivalenti secondo la normativa dello stato di provenienza) acquisiti, secondo la seguente formula:

$$n \sum_{i=1} (\text{voto}_i \times \text{CFU}_i)$$

dove n= numero totale di esami sostenuti; i= identifica il singolo esame sostenuto

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Nel caso di parità del punteggio ha la precedenza lo studente con votazione più alta negli esami. In caso di ulteriore parità avrà precedenza lo studente anagraficamente più giovane.

La Commissione didattica non prenderà in considerazione le domande i cui esami convalidabili presentati non siano sufficienti all'ammissione ad un anno di corso successivo al primo; saranno valutati esclusivamente gli esami superati alla data del 21 settembre 2026. Non è comunque ammissibile l'iscrizione sotto condizione, né ripetente, né fuori corso.

L'esito della valutazione verrà comunicato all'indirizzo e-mail indicato dal candidato all'atto della presentazione dell'istanza. Contestualmente, qualora l'esito fosse positivo, verranno anche inviati il nulla osta e le indicazioni per l'immatricolazione, comprensive del termine tassativo entro cui dovrà avvenire l'iscrizione.

Il procedimento amministrativo si conclude **entro 90 giorni** dalla data di chiusura della procedura di iscrizione online ovvero a far data dal **21 settembre 2026**. Si pregano, pertanto, i candidati di attendere la suddetta comunicazione e di verificare la ricezione della stessa.

Art. 5 - Contatti

I servizi e la consulenza sono garantiti tramite e-mail

Ufficio Carriere studenti – area Medica

E-mail: segr.studenti.medicina@unimib.it

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it - sezione “Studiare” - “Segreterie studenti” - “Area Medica”.

Disabilità e DSA: Spazio B.Inclusion

E-mail: info.binclusion@unimib.it
supporti.ammissioni@unimib.it

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.unimib.it - sezione “Studiare” - “Spazio B.Inclusion - Disabilità e DSA”.

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), si rimanda al testo pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dei-dati-personali>.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Simona Visconti – Responsabile Settore Carriere Studenti (Via Vizzola, 5 - 20126 Milano).

IL RETTORE

Marco Emilio Orlandi

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005)

UOR: Area Didattica, Servizi agli Studenti e Sviluppo Internazionale - Dirigente: Dora Maria Cornelia Longoni

Responsabile del Procedimento - Responsabile Settore Carriere Studenti: Simona Visconti

Pratica trattata da Ufficio Carriere Studenti - Area Medica: Alessandra Creuso